

Regolamento interno 24 febbraio 2015, n. 27

Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale.

Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima, del 15 aprile 2015

CAPO VI

- Commissioni

Art. 52

- Consultazioni

1. Le commissioni, al fine di promuovere, secondo i principi dell'articolo 3 dello Statuto, la più ampia partecipazione dei soggetti interessati alla fase istruttoria di atti normativi e di programmazione, possono effettuare consultazioni finalizzate ad acquisire osservazioni e proposte sugli atti assegnati per l'espressione del parere referente.
2. Alle consultazioni possono essere invitati le associazioni rappresentative degli enti locali e alcuni o singoli enti locali per acquisire osservazioni e proposte su atti di loro specifico interesse per i quali non è richiesto il parere obbligatorio del Consiglio delle autonomie locali, nonché comunità di cittadini e di residenti, enti e organismi pubblici e privati, associazioni di categoria ed esperti.
3. La commissione referente individua i soggetti da consultare, le modalità ed i termini della consultazione.
4. L'invito per le consultazioni, predisposto dalle commissioni, è trasmesso dal Presidente del Consiglio, di norma almeno sette giorni prima della data dello svolgimento delle consultazioni. L'invito è trasmesso per conoscenza al Presidente della Giunta regionale.
5. Le consultazioni si effettuano alla presenza del presidente della commissione referente, o in sua assenza del vice presidente, che ne dirige lo svolgimento. Alle consultazioni possono assistere tutti i consiglieri regionali.
6. Il presidente della commissione può fornire risposta a eventuali richieste di chiarimento dei soggetti consultati.
7. Le consultazioni possono essere svolte anche in forma scritta o telematica. In ogni caso i soggetti consultati possono inviare le proprie osservazioni e proposte sia in forma scritta, sia in forma telematica.
8. Le consultazioni possono svolgersi anche fuori della sede del Consiglio regionale.
9. L'effettuazione di consultazioni non può determinare il mancato rispetto dei termini posti alla commissione ai sensi dell'articolo 42.

CAPO XXI

- Revisione del regolamento

Art. 186 bis

Disposizioni derogatorie. Sedute in modalità telematica (9).

1. In caso di situazioni di particolare gravità, anche dovute alla dichiarazione di stato di emergenza nazionale o regionale, l'ufficio di presidenza, sentiti i presidenti dei gruppi consiliari e il portavoce dell'opposizione, può, con propria deliberazione emanare norme derogatorie al presente regolamento. Tali disposizioni, immediatamente applicabili, con efficacia temporale limitata e, comunque, con validità non superiore a sei mesi, eventualmente rinnovabili al perdurare della situazione che ne ha determinato l'emanazione, possono prevedere lo svolgimento di sedute in modalità telematica per il Consiglio regionale, le commissioni consiliari, la conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari, l'ufficio di presidenza ed altri organi ed organismi consiliari.
2. Per sedute in modalità telematica si intendono le sedute con partecipazione a distanza dei consiglieri regionali, in tutto o in parte, attraverso l'utilizzo di idonei strumenti telematici atti a garantire l'identificazione certa del partecipante, la comunicazione in tempo reale a due vie, il collegamento simultaneo di tutti i componenti e l'espressione del voto a scrutinio palese e segreto.
3. Le sedute delle commissioni consiliari, della conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari e dell'ufficio di presidenza possono svolgersi in modalità telematica in tutto o in parte anche al di fuori delle situazioni di cui al comma 1. In tal caso si applicano le modalità di svolgimento stabilite con la deliberazione dell'ufficio di presidenza di cui al comma 1.

Art. 186 ter

Partecipazione da remoto alle sedute (16).

1. I consiglieri, su autorizzazione dell'Ufficio di presidenza, possono partecipare da remoto alle sedute del Consiglio, dell'Ufficio di presidenza stesso, della Conferenza di programmazione lavori e di tutte le commissioni consiliari ed esercitare il diritto di voto secondo modalità telematiche che assicurino la personalità, la libertà, la sicurezza, nonché, quando lo si richieda, la segretezza del voto, nel caso in cui siano portatori di handicap in situazione di gravità, come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e tale condizione costituisca grave impedimento alla partecipazione continuativa ai lavori consiliari.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è deliberata dall'Ufficio di Presidenza, su domanda del consigliere interessato, verificata la sussistenza delle condizioni richieste. L'autorizzazione specifica il periodo di tempo durante il quale la partecipazione può essere effettuata ed il voto può essere espresso secondo modalità telematiche.
3. Resta ferma la validità del voto eventualmente espresso, per volontà del consigliere, nelle forme ordinarie, anche in vigore dell'autorizzazione di cui al comma 1.

Note del Redattore:

[9]  Articolo inserito con [reg. int. c.r. 3 novembre 2020, n. 32, art. 7](#).

[16]  Articolo inserito con [reg. int. c.r. 31 maggio 2022, n. 33, art. 1](#).

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.